

STATUTO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Denominazione e sede

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Tempo-Trezzo". La denominazione cambierà automaticamente in "Tempo-Trezzo APS" dopo l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (da ora: R.U.N.T.S.).

L'Associazione non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e dei terzi.

La sede dell'Associazione viene fissata nel Comune di Trezzo sull'Adda in via Ezio Vanoni 7/B. La sede potrà essere spostata senza necessità di modifiche statutarie fatti salvi gli obblighi di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2 – Statuto

L'Associazione "Tempo-Trezzo" è disciplinata dal presente Statuto e agisce, in qualità di Associazione di Promozione Sociale-APS, entro i limiti della legge, ai sensi della L. R. 1/2008, del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e dei principi generali del nostro ordinamento giuridico.

Lo Statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'Attività di Associazione, parimenti vincola alla sua osservanza i soci dell'Associazione.

Il presente Statuto è modificabile con deliberazione dell'Assemblea secondo le modalità di cui all'art. 9 e seguenti.

TITOLO II – FINALITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE

Articolo 3 – Finalità

Ogni iniziativa si deve intendere compresa tra le attività di interesse generale, esercitate in via esclusiva o principale, come descritte dall'art. 5 – comma 1 del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore). L'Associazione intende agire svolgendo le attività riportate ai punti "i" (organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo) e "w" (promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le Banche del Tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i Gruppi di Acquisto Solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

Coerentemente al dettato legislativo, si vuole operare secondo le modalità che regolano il funzionamento di una Banca del Tempo per coinvolgere i soci in occasioni d'incontro e creare una rete di conoscenze, al fine di dar vita a legami di amicizia tali da favorire lo scambio di aiuto, la collaborazione e la soddisfazione dei bisogni degli associati, nell'ambito della sfera materiale della vita quotidiana, della salute psico-fisica, e della crescita culturale, intellettuale e spirituale.

L'Associazione adempirà al suo mandato verso gli associati, i loro familiari o i terzi ricorrendo prevalentemente all'attività volontaria dei soci o delle persone aderenti agli enti associati.

Ciò avverrà:

1. attraverso lo scambio gratuito tra i soci di ore di prestazioni di ogni genere, secondo le capacità e la disponibilità degli stessi;
2. collaborando con altre associazioni per contrastare situazioni di disagio sociale, attraverso lo scambio gratuito di conoscenze e di prestazioni;
3. realizzando momenti di educazione e cultura su argomenti d'interesse generale o sociale, attraverso conferenze, rappresentazioni, pubblicazioni, riservate ai soci oppure aperte al pubblico.

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle sopra citate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività d'interesse generale. L'individuazione puntuale di dette attività sarà operata dal Consiglio Direttivo.

TITOLO III – GLI ADERENTI

Articolo 4 – Iscrizione

Chi desidera diventare socio deve operare in conformità con gli scopi perseguiti dall'Associazione, deve accettare e obbligarsi a rispettare le disposizioni espresse dall'Atto Costitutivo, dallo Statuto, dal Regolamento e dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

L'ammissione di un nuovo socio è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata al versamento della quota associativa e alla presentazione di una domanda scritta con la quale il richiedente attesta il possesso dei requisiti di cui sopra. La domanda di ammissione è deliberata dal Presidente durante la successiva adunanza del Consiglio Direttivo. La posizione accettata è iscritta nel Libro dei Soci. L'iscrizione è comunicata al nuovo socio. Il rigetto della domanda è motivato per iscritto entro 60 giorni dalla deliberazione. Chi ha proposto la domanda può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della sua successiva adunanza. All'atto dell'iscrizione il nuovo socio riceve lo Statuto e il Regolamento. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fatto salvo il diritto di recesso.

Articolo 5 – Diritti

Tutti i soci hanno uguali diritti e uguali doveri. Gli aderenti all'Associazione hanno il diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, hanno diritto di voto nelle assemblee. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto, pertanto possono anche visionare i libri sociali facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo che li renderà disponibili entro il primo incontro della Associazione successivo alla richiesta del socio.

Articolo 6 – Doveri

I soci dell'Associazione offrono i propri servizi spontaneamente e sono tenuti a svolgerli di persona e gratuitamente, senza fine di lucro salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. Solamente in caso di particolare necessità l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Articolo 7 – Perdita della qualità di socio

Il socio può recedere liberamente dalla Banca del Tempo. Il socio può comunicare il recesso in qualsiasi modo. Il recesso non deve essere motivato. Il saldo ore-tempo, positivo o negativo, è compensato con il Fondo Ore.

L'esclusione del socio potrà avvenire:

1. per espulsione con esecuzione immediata in caso di:
 - a. contravvenzione alle disposizioni dello Statuto e/o del Regolamento e/o delle delibere adottate dagli organi dell'Associazione;
 - b. comportamento contrastante con lo scopo associativo;
 - c. comportamento ingiurioso, razzista, sessista, d'intransigenza religiosa;
2. per decadenza in caso di:
 - a. mancato versamento della quota annuale, con esecuzione il 1° gennaio dell'anno successivo;
3. per perdita della qualifica d'iscritto:
 - a. in caso di decesso.

TITOLO IV – GLI ORGANI SOCIALI

Articolo 8 – Indicazione degli organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice-Presidente;
- il Tesoriere e il Segretario.

L'Assemblea può deliberare l'istituzione di altri organi sociali.

Dette cariche sono elettive e possono essere ricoperte da persone proposte dai soci, purché abbiano compiuto 18 anni d'età; saranno ricoperte in modo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, autorizzate e rendicontate.

Articolo 9 – L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e può deliberare su qualsiasi questione concernente la vita, l'organizzazione, e le attività dell'Associazione.

L'Assemblea:

- delibera l'istituzione o la cancellazione di organi sociali;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera il trasferimento della sede legale e l'apertura di sedi secondarie;
- propone iniziative, indicando le modalità e i supporti organizzativi;
- stabilisce l'importo definitivo del contributo associativo annuale, tenendo conto delle esigenze di gestione indicate dal Consiglio Direttivo, e disponendo l'eventuale conguaglio di quanto già versato;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati, se l'Atto Costitutivo o lo Statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- approva il Regolamento della Banca del Tempo;
- approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- approva ogni eventuale Regolamento necessario al funzionamento dell'Associazione;
- elegge i propri rappresentanti in seno agli organismi di coordinamento;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto.

ART. 10 – Riunioni, modalità di deliberazione, convocazione

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno. L'Assemblea è convocata dal Presidente, o da $\frac{1}{3}$ dei membri del Consiglio Direttivo, o da $\frac{1}{10}$ dei soci, con comunicazione che indica l'ordine del giorno, la data e il luogo di riunione.

ART. 11 – Voto

Possono intervenire in Assemblea tutti i soci. Possono esprimere il proprio voto tutti gli associati che sono iscritti da almeno 3 mesi nel Libro Soci e che sono in regola con il pagamento del contributo associativo al momento della votazione. Ciascun socio ha diritto a 1 voto. Ogni associato può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni associato può rappresentare sino a un massimo di 3 soci. È ammesso il voto per corrispondenza o via e-mail all'indirizzo ufficiale dell'Associazione, purché si verificabile l'identità del socio e arrivi entro la chiusura del seggio.

L'efficacia delle delibere di ammissione di nuovi soci assunte nei 3 mesi precedenti l'elezione dei nuovi membri del Consiglio Direttivo è sospesa fino alla conclusione dell'Assemblea nella quale si procede all'elezione dei nuovi membri del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'Assemblea nella quale siano all'ordine del giorno modifiche allo Statuto o l'elezione dei nuovi membri del Consiglio Direttivo è comunicata ai soci almeno 30 giorni prima della data fissata e, entro lo stesso termine, è annunciata nell'albo dell'Associazione. Salvo quanto previsto al punto precedente, la convocazione dell'Assemblea è comunicata ai soci almeno 5 giorni prima della data fissata e, entro lo stesso termine, è annunciata nell'albo dell'Associazione. L'albo dell'Associazione è il suo sito Internet.

ART. 12 – Presidente e segretario dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta e coordinata da un associato indicato dai soci, a cui è attribuito il ruolo di Presidente dell'Assemblea; altrimenti, dal Presidente dell'Associazione; oppure, in caso di impedimento o cessazione dalla carica, dal Vice-Presidente. Il verbale dell'Assemblea è redatto da un associato indicato dai soci, a cui è attribuito il ruolo di Segretario dell'Assemblea; altrimenti, dal Segretario dell'Associazione o dal suo facente funzione; oppure, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

ART. 13 – Funzionamento dell'Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria delibera su ciò che non è di competenza dell'Assemblea Straordinaria. In prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti, di persona o per delega, la metà più 1 dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. In entrambe le circostanze, l'Assemblea Ordinaria delibera con la maggioranza dei soci presenti in Assemblea. La seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

ART. 14 – Compiti e funzionamento dell'Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto. In questo caso, in prima o in seconda convocazione, l'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti, di persona o per delega, i $\frac{2}{3}$ dei soci. L'Assemblea Straordinaria delibera con la maggioranza dei soci presenti in Assemblea.

L'Assemblea Straordinaria delibera altresì lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione. In questo caso, in prima o in seconda convocazione, l'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti, di persona o per delega, i $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto di voto. L'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto di voto. La seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

ART. 15 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Ad esso spettano tutti gli atti che comportano rapporti giuridici con i terzi. Le limitazioni del potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e non sono opponibili ai terzi se non sono scritte nel R.U.N.T.S. o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo:

- amministra il patrimonio dell'Associazione;
- delibera l'accettazione di eventuali donazioni, contributi, lasciti, sovvenzioni o finanziamenti, indicando espressamente gli stessi nel bilancio;
- vigila sul rispetto delle regole espresse dall'Atto Costitutivo, dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni dell'Assemblea;
- si adegua e dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea.
- propone all'Assemblea eventuali modifiche dello Statuto;
- redige il Regolamento;
- delibera circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- stipula tutti gli atti e sottoscrive i contratti inerenti all'attività sociale;
- elegge i responsabili delle commissioni di lavoro;
- delibera gli impegni di spesa dei fondi dell'Associazione;
- elabora ogni anno, entro il 30 aprile, il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e il bilancio preventivo per l'anno in corso, accompagnati da un relazione sulla situazione dell'Associazione;
- sottopone i bilanci alla votazione dell'Assemblea, previa pubblicazione degli stessi, unitamente alla relazione sulla situazione dell'Associazione, nell'albo dell'Associazione almeno 5 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

ART. 16 – Organizzazione

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri. La carica dura 3 anni ed è rinnovabile. I membri non possono ricevere alcun compenso per l'incarico svolto.

La nomina dei membri del Consiglio Direttivo spetta all'Assemblea dei Soci. Il nuovo Consiglio Direttivo, alla sua prima riunione, elegge al suo interno le cariche sociali.

Gli amministratori devono chiedere l'iscrizione nel R.U.N.T.S.. Deve, altresì, essere dichiarato a chi tra essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione.

ART. 17 – Riunioni, modalità di deliberazione, convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da $\frac{1}{5}$ dei suoi membri, con comunicazione che indica l'ordine del giorno, la data e il luogo di riunione. L'eventuale seconda convocazione deve essere stabilita per il giorno successivo a quello della riunione di prima convocazione non validamente costituita. La convocazione del Consiglio Direttivo è comunicata ai membri almeno 5 giorni prima della data fissata e, entro lo stesso termine, è pubblicata nell'albo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza di almeno $\frac{1}{3}$ dei componenti. È validamente costituito, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

I membri del Consiglio Direttivo votano secondo il criterio di un voto per testa. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza. Non è ammesso in alcun caso il voto per delega.

ART. 18 – Presidente e Vice-Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale e processuale dell'Associazione. È eletto a maggioranza dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. Al Presidente è attribuito il potere di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo. In assenza di uno specifico organo di arbitrato, il Presidente dirime le controversie tra i soci. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o d'impedimento, e coadiuva il Presidente nello svolgimento del suo incarico. È eletto a maggioranza dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. In caso di dimissioni del Presidente, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 19 – Tesoriere e Segretario

Il Tesoriere e il Segretario sono eletti a maggioranza dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il Tesoriere:

- custodisce il patrimonio dell'Associazione;
- tiene la contabilità in denaro e in tempo;
- conserva i documenti giustificativi;
- rende conto del suo operato al Consiglio Direttivo;
- riferisce annualmente all'Assemblea dei Soci;
- verifica che ogni spesa superiore a 100,00.= euro sia effettuata previa autorizzazione del Consiglio Direttivo;
- provvede alla riscossione del contributo associativo annuale e dell'eventuale conguaglio;
- predispone il bilancio preventivo e consuntivo che il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea.

Il Segretario:

- invia gli avvisi di convocazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- cura la tempestiva pubblicazione dei verbali e delle deliberazioni nell'albo dell'Associazione;
- cura l'aggiornamento del Libro dei Soci e dell'Elenco delle prestazioni offerte dai soci.

TITOLO V – LE RISORSE ECONOMICHE

Articolo 20 – Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio Direttivo presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria:

- la relazione morale;
- il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti;

- nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione ai sensi dell'art. 8 – comma 2 del D.Lgs. 117/2017, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Articolo 21 – Entrate della Associazione

Contribuiscono alle entrate dell'Associazione:

- quote associative e contributi dei soci;
- donazioni e lasciti;
- contributi da privati;
- contributi dallo Stato o da altri Enti Pubblici;
- contributi di organismi internazionali;
- ogni altro tipo di entrate contemplate dalla normativa in vigore.

Articolo 22 – I beni

Sono costituiti da beni immobili, beni mobili registrati e altri beni mobili. Tutti i beni sono acquistati dall'Associazione e a essa intestati. Essi vengono annualmente inventariati e iscritti nel Registro degli Inventari che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

Articolo 23 – Quota associativa e contributi dei soci

La quota associativa è intrasmissibile e in caso di esclusione o cessazione dell'attività di un socio la stessa rimane di proprietà della Associazione e non è rivalutabile.

Articolo 24 – Scioglimento e devoluzione dei beni

Lo scioglimento dell'Ente di Terzo Settore (ETS) avviene con delibera dell'Assemblea Straordinaria, come da art. 14 del presente Statuto.

In caso di scioglimento l'Assemblea Straordinaria nomina uno o più liquidatori e il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà destinato ad altro Ente del Terzo Settore secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017. La devoluzione avverrà una volta acquisito il parere favorevole dell'ufficio del R.U.N.T.S.. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

TITOLO VI – LIBRI SOCIALI

Articolo 25

L'Associazione, al fine di gestire ordinatamente le attività degli organi sociali e i rapporti con i soci e di garantire la trasparenza e la democraticità della struttura, è dotata dei seguenti libri sociali:

- Libro dei Soci;
- Libro dei volontari non occasionali;
- Libro dei verbali delle Assemblee;
- Libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- Libro giornale.

TITOLO VII – RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

Articolo 26 – Rapporti con enti e soggetti privati e pubblici

L'Associazione potrà cooperare, senza fine di lucro, con altri soggetti privati e pubblici al fine di realizzare le finalità statutarie, sociali, civili, culturali e di solidarietà.

Articolo 27 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle leggi, ai regolamenti vigenti e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.